



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di Treviso
- Sezione Penale -

Il Giudice

Dr. Marco Biagetti

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA
A seguito di dibattimento

Nei confronti di:

_____ , nato il _____ , ivi
residente in _____ - domicilio eletto presso l'Avv.
Fabio Giuggioli in Valdobbiadene.

LIBERO - ASSENTE

IMPUTATO

Della contravvenzione prevista e punita dall'art. 186 c. 2° lett. c) e
comma 2 sexies D.L.vo n. 285/92, perché conduceva l'autovettura
" _____ , in stato di ebbrezza conseguente
all'uso di bevande alcoliche, rilevato mediante etilometro SERES
679E, serie n. 679E2562, in uso presso il Comando Stazione
Carabinieri di Valdobbiadene, con tasso pari a 2,69/2,62 g/l,
rispettivamente alla ore 03:52 ed alle ore 03:52 del 16.08.2012.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima della

N. 2032/15 Reg.Sent.

N. 6340/12 N.R.

N. 1267/14 R.G.

Camp. Pen.

Fatta scheda il :

Sentenza in data : 23.12.15

Depositata il:

22-3-16

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO ~~MARIA GIUSEPPINA~~

Maria TOGO

Appellata il :

dal : _____

Il Cancelliere

Passata in giudicato il:

Il Cancelliere

Trasmesso estratto
esecutivo al P.M. Sede il:

Il Cancelliere

ore 7.

In Valdobbiadene il 16.08.12

Con l'intervento del P.M. V.P.O. Dott.ssa Eloisa Galluppi, dell'Avv. Fabio Giuggioli del foro di Treviso, di fiducia.

Il Giudice dà lettura del dispositivo di sentenza e assolve l'imputato dal reato contestato perché il fatto non sussiste.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'imputato è stato tratto al giudizio di questo Giudice per rispondere del reato specificato in rubrica, a seguito di opposizione avanzata al decreto penale di condanna n°306/13 emesso dal G.I.P. di Treviso in data 19/02/2013.

All'udienza del 23/12/2013, assente l'imputato, il difensore chiedeva pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; il PM si associava alla richiesta ed il Giudice decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti del procedimento n°1085/13 RG Tribunale Treviso, conclusosi con sentenza di assoluzione n°861/15 a carico di _____, per il reato di cui all'art. 186 lett.b) CdS (cfr. doc. dimessa dalla difesa), si evince come l'apparecchio "etilometro Seres 679E, matricola 2562, adoperato per l'effettuazione degli accertamenti a carico di quell'imputato, in uso presso il Comando Stazione Carabinieri di Valdobbiadene (e parimenti utilizzati per i rilievi a carico dell'odierno imputato Bortolin, in data del tutto prossima a quella relativa al suddetto procedimento), fosse da considerare, all'epoca, del tutto inattendibile, a causa del mancato rispetto delle prescrizioni in ordine alle verifiche periodiche e alla sua manutenzione (cfr. perizia _____ n data 21/04/2015 dimessa agli atti).

Di conseguenza, atteso anche il fatto che, in occasione dei fatti contestati all'odierno imputato venivano effettuati, lo stesso giorno e a qualche ora di distanza, controlli sull'imputato tramite prelievo del sangue, del tutto incompatibili con i risultati emersi dalla prova con quell'etilometro, è piuttosto evidente che dovrà ritenersi l'assoluta inattendibilità della prova dello stato di ebbrezza emersa a carico dell'imputato, in occasione dei controlli effettuati a suo carico in data 16/08/2012; venendo a mancare tale prova, e non risultando altri elementi, allo stato l'imputato andrà prosciolto ex art. 129 c.p.p. per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Visto l'art. 129 c.p.p.,

assolve _____ dal reato contestato perché il fatto non sussiste.

Revoca il decreto penale di condanna opposto.

Motivazione riservata in giorni 90.

Treviso, 23 dicembre 2015

Il Giudice
(Dott. Marco Biagetti)

